



Comune di Zugliano
Comune di Zugliano

***REGOLAMENTO GENERALE
DELLE ENTRATE TRIBUTARIE***

*Approvato con delibera di C.C. n. 14 del 10 marzo 2005
Modificato con delibera di C.C. n. 17 del 01 marzo 2010*

Disposizioni Generali

Art. 1

Ambito e scopo del Regolamento

1. Il presente Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare attribuita al Comune dall'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446.
2. Le norme del presente regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo del tributo in osservanza di equità, efficacia, economicità e trasparenza.

Art. 2

Oggetto del Regolamento

1. Costituiscono oggetto del presente regolamento le entrate tributarie derivanti da imposte, tasse, diritti comunque aventi natura prevalentemente tributaria, istituite ed applicate dal Comune in base alla legislazione vigente o che saranno applicate in base a legge futura, e che sono richiamate dal presente regolamento.
2. Nella gestione dei tributi disciplinati da apposito regolamento, le norme continuano ad essere applicate se non contrastanti con quelle del presente Regolamento.
3. Per quanto attiene alla individuazione ed alla definizione delle fattispecie imponibili e dei soggetti passivi, nonché alla determinazione dell'aliquota o tariffa massima dei singoli tributi, si applicano le relative disposizioni legislative.

Art. 3

Gestione della riscossione

1. Come consentito dall'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, si dispone, a decorrere dal 01.01.2005. la riscossione diretta, in sostituzione di quella tramite Concessionario della Riscossione dell'Imposta comunale sugli immobili e della tassa rifiuti solidi urbani interni ed assimilati, sia per i versamenti spontanei che a seguito di avvisi di liquidazione od accertamento, con la seguente modalità:
 - a) Versamento su appositi c/c postali intestati alla tesoreria del Comune.

Art. 3 bis

Importi Minimi

1. "In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento che l'ufficio comunale dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione del tributo nonché degli oneri di riscossione, il versamento del tributo o della sanzione tributaria non è dovuta qualora l'ammontare non superi € 12,00;
2. Il limite di esenzione di cui al comma 1 si intende comprensivo anche delle sanzioni e degli interessi gravanti sul tributo;

3. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione, anche coattiva, e non dà seguito alle istanze di rimborso.
4. Per il versamento non dovuto ad inadempimento l'importo minimo al di sotto del quale non si effettua il pagamento, in quanto di modesta entità, è stabilito nella seguente tabella:

N.	TRIBUTO	FINO AL LIMITE DI EURO
1	Imposta Comunale sugli Immobili – I.C.I.	5,00
2	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni ed assimilati – TARSU-	5,00
3	Tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche – T.O.S.A.P. -	2,00
4	Imposta Comunale sulla Pubblicità e diritti Pubbliche affissioni.	2,00

Art. 4

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal 01.01.2005.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
3. E' abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con quelle contenute nel presente Regolamento.